

Norme straordinarie per il 2008, tese a fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione: il DL n. 162/2008 (modificato in sede di legge di conversione)¹.

di Arrigo Varlaro Sinisi²

Il Governo, allo scopo di riequilibrare i rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese, alteratisi a seguito dei cospicui aumenti dei costi dei materiali da costruzione registrati nel corso dell'anno 2008, ha emanato il decreto legge n. 162 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2008).

L'articolo 1 – intitolato “*Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi*” – chiarisce per l'appunto quello che è lo scopo della norma: fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel corso dell'anno 2008. In questo senso, detta normativa deroga quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ossia a quella che è la disciplina ordinaria che regola il diritto delle imprese ad ottenere, in caso di aumento “eccezionale” del costo dei materiali da costruzione, la cosiddetta “compensazione” dei prezzi.

Le nuove regole dettate dal decreto legge n. 162/2008 si applicano dunque solo per l'anno 2008.

A tal fine è previsto (art.1) che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

¹ Pubblicato su www.appaltiecontratti.it del 16 dicembre 2008.

² Associato dello Studio Legale Gentile-Varlaro Sinisi (www.studiogvs.it).

Solo relativamente a detti materiali da costruzione, si fa luogo a “compensazioni”, in aumento o in diminuzione, nei limiti che lo stesso decreto indica ai commi 8, 9 e 10.

In sede di conversione del decreto legge in esame, il legislatore ha apportato alcune rilevanti integrazioni.

Tra le altre novità, è stato previsto che il riconoscimento che eccede l'8% ha valore per le variazioni in aumento se riferite solo al 2008; per quelle relative a più anni le variazioni in aumento sono riconosciute se eccedenti il 10 %.

L'istanza

Orbene, per le sole variazioni in aumento l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro *trenta giorni* dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale sopramenzionato.

Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

È dunque fondamentale che l'istanza dell'appaltatore sia presentata nel termine (trenta giorni) sopra indicato; se è presentata oltre tale termine, l'appaltatore decade dal diritto al riconoscimento della “compensazione” ai sensi del decreto legge in esame.

La fideiussione

Altro aspetto rilevante ai fini dell'applicazione della norma in commento è che l'appaltatore non deve essere in ritardo con l'esecuzione dei lavori, rispetto alla tempistica del cronoprogramma, per fatti a lui imputabili. La verifica di ciò è demandata al responsabile del procedimento.

In proposito, la legge di conversione ha introdotto un'altra significativa novità: qualora il collaudatore o il responsabile del procedimento dovessero rilevare un ritardo dell'impresa rispetto al programma dei lavori, la predetta, per ottenere il riconoscimento delle somme in questione, dovrà rilasciare apposita fideiussione a garanzia pari all'importo riconosciuto in sede di compensazione. La garanzia sarà escussa nel caso di mancata restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo dovesse risultare definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.

Ulteriori limiti

Sono previste ulteriori condizioni per l'applicazione della normativa in esame; così, ad esempio, l'appaltatore non può chiedere la "compensazione" ai sensi del DL 162/2008, nel caso in cui lo stesso abbia ottenuto l' "anticipazione" prevista dall'art.133 comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (norma, quest'ultima, introdotta con il cosiddetto Terzo Decreto correttivo al Codice degli appalti).

Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.

Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; quindi facendo ricorso alle somme che il quadro economico dell'appalto destina ad imprevisti, ovvero attingendo da quelli derivanti dai ribassi d'asta, ovvero ancora da quelli a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione di spesa.

Solo in caso di insufficienza delle risorse di cui all'articolo 1 comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m. . A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

Il Decreto legge n.162 prevede, infine - per i soli casi in cui le somme a disposizione delle stazioni appaltanti siano di insufficienti a coprire i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle nuove norme sulla "compensazione" - il ricorso ad un fondo speciale, finanziato dallo Stato ed istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 (la legge di conversione ha precisato che quello indicato costituisce il tetto massimo di spesa).

Sarà lo stesso Ministro, con proprio decreto, a stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

I subappaltatori

Vale la pena sottolineare che la normativa in esame si applica ai soli appalti di lavori pubblici; restano pertanto esclusi i subappaltatori. In questa sede è appena il caso di rammentare che il rapporto tra l'appaltatore ed il subappaltatore è e resta regolato dalle norme di diritto comune (art. 1664 comma 1 del codice civile), salvo diverse pattuizioni stabilite dalle parti nel contratto di subappalto.